



Comune di Arvigo

Cantone dei Grigioni

REGOLAMENTO SUL CIMITERO



Indice

CAPITOLO 1.....	4
GENERALITÀ.....	4
SORVEGLIANZA E AMMINISTRAZIONE.....	4
Art. 1 <i>Base legale</i>	4
Art. 2 <i>Oggetto</i>	4
Art. 3 <i>Competenza</i>	4
Art. 4 <i>Delega</i>	4
Art. 5 <i>Notifica di decesso</i>	4
Art. 6 <i>Data d'inumazione</i>	4
Art. 7 <i>Servizio funebre</i>	4
Art. 8 <i>Norme di polizia</i>	4
CAPITOLO 2.....	5
INUMAZIONI.....	5
DIRITTO.....	5
Art. 9 <i>Diritto all' inumazione</i>	5
NORME GENERALI.....	5
Art. 10 <i>Autorizzazione</i>	5
Art. 11 <i>Orario delle inumazioni</i>	5
Art. 12 <i>Tipo di cassa</i>	5
Art. 13 <i>Contenuto della bara</i>	5
Art. 14 <i>Procedura di sepoltura</i>	5
Art. 15 <i>Ordine di sepoltura</i>	6
Art. 16 <i>Tipo di sepoltura</i>	6
Art. 17 <i>Urne cinerarie</i>	6
CONCESSIONI E SCADENZE.....	6
Art. 18 <i>Concessioni</i>	6
Art. 19 <i>Domanda di concessione</i>	6
Art. 20 <i>Avviso di scadenza</i>	6
Art. 21 <i>Soppressione del cimitero</i>	6
Art. 22 <i>Rientro in possesso</i>	6
CAPITOLO 3.....	7
ESUMAZIONE.....	7
NORME GENERALI.....	7
Art. 23 <i>Esumazioni ordinarie</i>	7
Art. 24 <i>Ossario comune</i>	7
Art. 25 <i>Oggetti di valore</i>	7
Art. 26 <i>Posto libero</i>	7
Art. 27 <i>Esumazioni straordinarie</i>	7
CAPITOLO 4.....	8
ORGANIZZAZIONE.....	8
SUDDIVISIONE DEL CIMITERO.....	8
Art. 28 <i>Piano delle sepolture</i>	8
NORME DI EDILIZIA.....	8
Art. 29 <i>Dimensione fosse</i>	8
Art. 30 <i>Esecuzione fosse</i>	8
Art. 31 <i>Autorizzazione per ricordi funebri</i>	8
Art. 32 <i>Posa di ricordi</i>	8
Art. 33 <i>Validità dell'autorizzazione</i>	9
Art. 34 <i>Messa in opera</i>	9
Art. 35 <i>Rimozione di lapidi e monumenti</i>	9
Art. 36 <i>Sgombero residui di opere</i>	9
Art. 37 <i>Manutenzione monumenti e tombe</i>	9
Art. 38 <i>Responsabilità del Comune per danni</i>	9
Art. 39 <i>Piantagioni private</i>	9
Art. 40 <i>Fiori nei famedi</i>	9

<i>Art. 41</i>	<i>Iscrizione su lastre dei loculi</i>	<i>10</i>
TARIFFE		<i>10</i>
<i>Art. 42</i>	<i>10</i>
<i>Art. 43</i>	<i>licenze e autorizzazioni</i>	<i>10</i>
<i>Art. 44</i>	<i>Monumenti rimossi</i>	<i>10</i>
<i>Art. 45</i>	<i>Adeguamento</i>	<i>10</i>
CAPITOLO 5		11
DISPOSIZIONI FINALI		<i>11</i>
<i>Art. 46</i>	<i>Diritto sussidiario</i>	<i>11</i>
<i>Art. 47</i>	<i>Disposizioni penali</i>	<i>11</i>
<i>Art. 48</i>	<i>Opere abusive</i>	<i>11</i>
<i>Art. 49</i>	<i>Contestazioni</i>	<i>11</i>
<i>Art. 50</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>11</i>

Capitolo 1

Generalità

Sorveglianza e amministrazione

Art. 1 Base legale

Il Comune politico esercita la sorveglianza sul cimitero come previsto dalla legge cantonale sull'igiene pubblica del 2 dicembre 1984 e dall'ordinanza cantonale sulle sepolture del 14 marzo 1977.

Art. 2 Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione delle misure intese a regolamentare l'utilizzazione, la manutenzione, l'ordine, la sorveglianza e le tariffe del Cimitero comunale nonché il disciplinamento della polizia funeraria.

Sono riservate le disposizioni di leggi speciali cantonali e federali.

Art. 3 Competenza

Il Cimitero comunale è posto sotto la sorveglianza del Municipio e dei suoi organi; esso vigila per la buona manutenzione, l'ordine e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Art. 4 Delega

Il Municipio può delegare ad un custode la sorveglianza, la manutenzione e il servizio di pulizia del cimitero.

Art. 5 Notifica di decesso

Ogni decesso nel Comune deve essere notificato all'Ufficio dello stato civile. La notifica deve essere accompagnata dalla dichiarazione del medico attestante la causa del decesso.

Art. 6 Data d'inumazione

L'Ufficio dello stato civile o la polizia comunale, d'intesa con i familiari fissano la data e l'orario per l'inumazione, tenuto conto del certificato medico e dell'ordinanza cantonale sulle sepolture.

Art. 7 Servizio funebre

Il servizio funebre è organizzato dai familiari ed è a loro carico.
Al collocamento della bara è presente un delegato del Comune.

Art. 8 Norme di polizia

Il servizio d'ordine durante i funerali è di competenza della polizia.

Capitolo 2

Inumazioni

Diritto

Art. 9 Diritto all' inumazione

Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e le ossa:

- a) di persone decesse nella giurisdizione comunale, qualunque fosse in vita il loro domicilio;
- b) di persone decesse fuori dal Comune, ma aventi in esso l'ultimo loro domicilio legale, nonché gli attinenti e i dimoranti;
- c) il Municipio può concedere in via del tutto eccezionale l'inumazione di salme, ceneri ed ossa di persone non domiciliate e non attinenti nel Comune.

Norme generali

Art. 10 Autorizzazione

Nessuna salma o resti di salma possono essere inumati nel cimitero senza l'autorizzazione del Municipio.

Art. 11 Orario delle inumazioni

Tutte le inumazioni devono essere fatte, di regola, di giorno.

Art. 12 Tipo di cassa

Per le inumazioni nelle fosse è d'obbligo l'uso della cassa di legno dolce.

L'uso di casse di legno duro, metalliche o di qualsiasi altro materiale di difficile decomposizione è vietato. Se per esigenza sanitaria o altro devono essere inumati nei campi comunali feretri in metallo, gesso o simili la fossa deve essere scavata a m. 2.00 di profondità. In questi casi, immediatamente prima della sepoltura, si curi in maniera decorosa che il feretro, rispettivamente la salma abbiano sempre una sufficiente aereazione, particolarmente se si rende necessario l'uso della plastica. Il Municipio si riserva il controllo per mezzo di un suo incaricato.

Art. 13 Contenuto della bara

Una bara deve contenere solo una salma. Solo la madre e il neonato, morti nel momento del parto, possono essere chiusi nella stessa bara.

Art. 14 Procedura di sepoltura

Le fosse per le inumazioni sono scavate volta per volta.

Nel procedere alla sepoltura si deve avere cura che la terra levata per prima sia posata attorno al feretro e l'ultima (con le reliquie rinvenute) posata sopra lo stesso.

In seguito la fossa deve essere riempita con il residuo materiale e formato un cumulo.

Art. 15 Ordine di sepoltura

Per le fosse di adulti si manterrà di regola l'ordine progressivo delle inumazioni.

Art. 16 Tipo di sepoltura

Nel cimitero sono previsti i seguenti tipi di sepoltura:

- tombe per bambini fino all'età di 10 anni
- tombe singole
- loculi per urne cinerarie

Art. 17 Urne cinerarie

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse e portanti l'indicazione del nome del defunto, devono contenere solo le ceneri di una salma e possono essere depositate nei loculi del famedio o in una tomba esistente. La sistemazione dell'urna nell'apposito loculo assegnato dal Municipio in ordine progressivo deve avvenire alla presenza del delegato municipale.

Per la posa di un'urna cineraria in una tomba fanno stato le tasse di cui all'art. 42 no.2.

Concessioni e scadenze

Art. 18 Concessioni

Loculi per urne cinerarie (famedio):

inizio concessione : al decesso
scadenza concessione : 30 anni rinnovabile per periodi di 20 anni.

Art. 19 Domanda di concessione

Per ogni concessione deve essere indicato un rappresentante a cui il Municipio possa rivolgersi per tutto quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione.

Per l'ottenimento di una concessione di cui all'art. 18 o per il suo rinnovo, deve essere inoltrata istanza scritta e completa di tutte le generalità, al Municipio.

Art. 20 Avviso di scadenza

Sei mesi prima della scadenza della concessione il Municipio ne dà avviso agli interessati.

Art. 21 Soppressione del cimitero

Tutte le concessioni cadono con la soppressione del cimitero.

Art. 22 Rientro in possesso

E' facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualunque particella concessa, quando ciò si renda necessario per ampliamento o per modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In questo caso il Municipio assegna al concessionario un'altra particella equivalente alla primitiva ed esegue, a sue spese, la traslazione della salma o dei relativi resti, la ricostruzione della tomba e del monumento.

Capitolo 3

Esumazione Norme generali

Art. 23 Esumazioni ordinarie

Alla scadenza delle concessioni le salme o i loro resti possono essere rimossi, per decisione del Municipio, dando avviso ai familiari del defunto, prima di procedere alla rimozione. Al momento della rimozione i parenti devono essere avvisati.

Art. 24 Ossario comune

Le ossa rinvenute nelle fosse in occasione delle esumazioni ordinarie sono raccolte e depositate nell'ossario comune, in assenza di altre disposizioni degli interessati o risepellite. In particolare le ossa reclamate possono essere collocate in fosse occupate da altre salme salvo disposizioni contrarie del Municipio.

Art. 25 Oggetti di valore

Oggetti di valore rinvenuti sono di proprietà dei parenti del defunto. Qualora i parenti non sono più rintracciabili, tali oggetti diventano di proprietà comunale.

Art. 26 Posto libero

Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Municipio, senza rimborso della tassa pagata.

Art. 27 Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite:

- a) per ordine dell'Autorità giudiziaria;
- b) per la sistemazione del cimitero;
- c) a richiesta motivata dei familiari.

Salvo nel caso di cui alla lett. a) nessuna salma può essere esumata prima che siano trascorsi venti anni dalla inumazione senza il consenso dell'Autorità cantonale e senza il rappresentante del Municipio. Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti.

Capitolo 4

Organizzazione

Suddivisione del cimitero

Art. 28 Piano delle sepolture

L'area del cimitero è suddivisa dal Municipio secondo l'uso così organizzato:

Cimitero

Area per inumazioni

Loculi: famedio cinerario con numeri progressivi.

Norme di edilizia

Art. 29 Dimensione fosse

Le fosse devono avere le seguenti dimensioni:

- a) fosse per bambini:
m. 1.00 di lunghezza, m. 0,60 di larghezza e m. 1,50 di profondità.
- b) fosse per adulti:
m. 1,90 di lunghezza, m. 0,70 di larghezza e m. 1,80 di profondità.
- c) distanza laterale da fossa a fossa m. 0,30.

Art. 30 Esecuzione fosse

Le fosse devono venire eseguite secondo indicazioni del Municipio.

Art. 31 Autorizzazione per ricordi•funebri

Per la costruzione di tombe, la posa di lapidi o ricordi di qualsiasi natura, deve essere inoltrata domanda scritta al Municipio corredata dai relativi disegni in duplo.

E' necessario indicare il testo delle iscrizioni e la designazione delle decorazioni e del materiale che si vuole adoperare.

Il Municipio ha la facoltà di imporre al progetto quelle modifiche di carattere formale dettate dalle vigenti disposizioni.

Art. 32 Posa di ricordi

E' permessa la posa di cordonate e, dopo 12 mesi dal decesso, lapidi o monumenti con le seguenti dimensioni:

<u>adulti:</u>	altezza massima	m.	1.00
	larghezza	m.	0.70
	lunghezza	m.	1.70

<u>bambini:</u>	altezza massima	m.	0.60
	larghezza	m.	0.60
	lunghezza	m.	1.00

Art. 33 Validità dell'autorizzazione

Le autorizzazioni hanno una validità di 12 mesi riservata la richiesta del rinnovo e il pagamento della relativa tassa.

Art. 34 Messa in opera

Le lapidi ed i monumenti devono essere trasportati già pronti per la messa in opera e non possono essere lavorati all'interno del cimitero.

Non è permesso nessun lavoro nei giorni festivi e la vigilia, come pure nel periodo dal 28.10 all'8.11.

Art. 35 Rimozione di lapidi e monumenti

La sistemazione di lapidi, monumenti e ricordi funerari rimossi dalle tombe eccezionalmente è ammessa esclusivamente nell'area esterna, a lato del cimitero secondo le direttive emanate dal Municipio, previo pagamento della tassa come all'art. 43.

Il Municipio può provvedere ad allontanare i monumenti per i quali non è stata pagata la relativa tassa. L'Esecutivo può inoltre, per eventuali esigenze di spazio e di estetica, raggruppare le lapidi, i monumenti o ricordi funerari esistenti. La sistemazione delle lapidi, monumenti e ricordi rimossi viene eseguita dal Comune. Le relative spese sono a carico dei richiedenti.

Art. 36 Sgombero residui di opere

I residui di opere nel cimitero devono essere mediamente trasportati fuori dal recinto. In caso di ritardo nell'adempimento di questi obblighi, provvede il Comune a spese dei concessionari.

Art. 37 Manutenzione monumenti e tombe

Qualora i ricordi funebri necessitino di riparazioni o siano caduti in deperimento è obbligo degli interessati di eseguire i lavori necessari nel termine assegnato. Nel caso in cui il proprietario non dà seguito, il Municipio provvede alla riparazione a spese degli interessati. Così dicasi anche per la pulizia delle tombe per la ricorrenza del morti non eseguita entro il 25 ottobre.

Il Municipio provvede alla posa dei sostegni perimetrali di fosse abbandonate.

Art. 38 Responsabilità del Comune per danni

Il Comune non si assume nessuna responsabilità per danni recati da terzi.

Art. 39 Piantagioni private

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici fiori o di arbusti sempreverdi sulle sepolture è vietata. Le piante sempreverdi non devono superare l'altezza di m. 0,50. Quando i fiori e gli arbusti coltivati sulle sepolture sporgono dallo spazio assegnato o superano l'altezza prevista, il Municipio può farli regolare a spese degli interessati.

Art. 40 Fiori nei famedi

Nei famedi i fiori vanno collocati nel vaso centrale.
E' vietata la posa di altri vasi.

Art. 41 Iscrizione su lastre dei loculi

Le iscrizioni sulle lastre di pietra dei loculi per urne cinerarie devono essere eseguite dal responsabile designato dal Municipio, secondo le modalità grafiche stabilite (nome, cognome, anno di nascita e di morte, ev. fotografia).

Tariffe

Art. 42

1. Tasse di sepoltura (concessioni e inumazioni)
 - a) Per i domiciliati fr. ---.-
 - b) Per le persone che sono state domiciliate nel Comune e gli attinenti fr. 200.-
 - c) Per le persone che non sono mai state domiciliate nel Comune fr. 500.-
2. Loculi per urne cinerarie
 - a) Per i domiciliati
(concessione di 30 anni)
Loculi singoli fr. 800.-
Rinnovo: loculi singoli fr. 400.-
 - b) Per le persone che sono state domiciliate nel Comune e per gli attinenti
(concessione di 30 anni)
Loculi singoli fr. 1.000.-
Rinnovo: loculi singoli fr. 500.-
 - c) Per le persone che non sono mai state domiciliate nel Comune
(concessione di 30 anni)
Loculi singoli fr. 1.500.-
Rinnovo: loculi singoli fr. 750.-

Tutte le tasse saranno aggiornate di volta in volta secondo l'indice dei costi della costruzione base del 100% settembre 1990.

Art. 43 licenze e autorizzazioni

Posa di monumenti

E' fissata una tassa di autorizzazione per la posa di monumenti:

- per la posa di contorni fr. 50.-
- per la posa di lapidi o monumenti fr. 100.-
(deduzione di fr. 50.- qualora è stata precedentemente concessa la posa di un contorno)

Art. 44 Monumenti rimossi

La tassa per la posa di una lapide, monumento e ricordi funerari ammonta ai costi effettivi.
La durata della concessione è di 20 anni.

Art. 45 Adeguamento

Il Municipio è competente ad adeguare le tariffe.

Capitolo 5

Disposizioni finali

Art. 46 Diritto sussidiario

Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le leggi e i regolamenti cantonali vigenti in materia.

Art. 47 Disposizioni penali

Chiunque contravviene al presente regolamento o rechi danno ai cimiteri è punito con una multa da fr. 100.- a fr. 1.000.-; è riservata l'azione penale e di risarcimento dei danni.

Art. 48 Opere abusive

Tutte le opere costruite abusivamente devono essere demolite.

Art. 49 Contestazioni

Il Municipio decide le contestazioni relative all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento.

Art. 50 Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore dopo l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale e con l'approvazione del Dipartimento cantonale d'igiene e sanità.

Il presente regolamento è applicabile anche per tutte le richieste inoltrate prima dell'entrata in vigore e non ancora accordate.

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali in materia.

Le disposizioni del presente regolamento valgono anche per la frazione di Landarenca.

Approvato dall'Assemblea comunale del 4 settembre 1992